



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FRAVEZZI, BERGER e PALERMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2013

Modifica dell’articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 11-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, al fine di contrastare i legami politico-mafiosi, ha introdotto, con l'articolo 416-ter del codice penale, il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

L'articolo 416-ter del codice penale prevede che: «La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro».

L'ipotesi delittuosa ex articolo 416-ter del codice penale tipizza il patto tra politica e mafia sulla base esclusiva dello scambio denaro/voti e dunque nega in radice la punibilità di un semplice accordo elettorale non

avente ad oggetto tale scambio e privo di qualsiasi esecuzione concreta.

Offrire denaro non è l'unica possibilità che il politico mette in campo nello scambio corruttivo. Tanti possono essere i favori dispensabili in cambio di voti: promesse di informazioni su appalti, permettendo così l'infiltrazione criminale nell'economia, posti di lavoro da garantire ai clan presenti sul territorio, protezione dall'azione repressiva, ostacolando in diversi modi il lavoro delle forze di polizia eccetera.

Il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, intende riformulare l'articolo 416-ter del codice penale ampliandone la portata con l'aggiunta della voce «altre utilità» tra le ragioni dello scambio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».

